



**NUOVI ORIZZONTI NEI RAPPORTI
TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERZO SETTORE**

L'ESPERIENZA DEL COMUNE DI BRESCIA

IL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E La RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI



**Carmelina Barilla
Segretario Generale**

Brescia, 7/2/2019

Enti locali e attività di volontariato

L'esperienza del Comune di Brescia

Punto di partenza:

Esigenze del Comune

- **patrimonio del Comune molto vasto**, soprattutto aree verdi, e **consapevolezza di risorse limitate** per la manutenzione, rigenerazione e gestione di tutto il patrimonio

Attitudine dei cittadini


- **crescente propensione, da parte della cittadinanza, anche di singoli cittadini, a farsi effettivamente parte attiva nell'ambito della propria comunità** (soprattutto dopo l'istituzione dei consigli di quartiere)

Problematiche all'attuazione

- **concreta dinamica delle relazioni** tra amministrazione e soggetti esterni **condizionata da numerose variabili** (anche di tipo giuridico).

450 ettari in cinque zone

I parchi e i giardini esplicano una **funzione sociale** importante perché forniscono spazi per la **socializzazione** e spazi per **le attività ricreative**, grazie alla presenza di attrezzature per il gioco, il riposo, il tempo libero e le varie attività sportive all'aria aperta.



AMBITI DI INTERVENTO

Il verde cittadino e le aree attrezzate



Il verde nel sentire comune è veramente un patrimonio di tutti.

Ancor prima del Regolamento sui patti di collaborazione, molti cittadini hanno chiesto di poter prendersi cura di spazi verdi

Approfondimento tematiche giuridiche

A fronte delle esigenze dell'ente e della necessità di risposta alle istanze di collaborazione dei cittadini

Si è proceduto a

- analisi previsioni legislative per possibili forme di collaborazione (**non a spot**) instaurabili tra enti locali e cittadini ai fini dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di attività aventi interesse generale a favore della comunità di riferimento: (declinazione principio di sussidiarietà, limiti di tipologia di forme di collaborazione previsti dal legislatore nazionale (D.Lgs 50/2016), autonomia regolamentare;
- Verifica possibilità di instaurare rapporti di collaborazione diretta tra ente locale e singolo cittadino e rischi connessi (pronunce corte dei conti);

declinazione del principio di sussidiarietà

art. 118, comma 4 Cost.

Principio costituzionalizzato dalla legge cost.3/2001 (riforma titolo V Cost.)

Ci si è posti preliminarmente il problema di come inquadrare giuridicamente le varie forme di collaborazione con i cittadini attivi in declinazione del principio di sussidiarietà



art. 118, comma 4 Cost : "*Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono **l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà***".

Sussidiarietà Orizzontale: intesa quale "valorizzazione dell'apporto della **società alle azioni che rivestono interesse per la collettività**" (Vandelli, Il sistema delle autonomie locali)

Relazione collaborativa e previsioni normative

Contestualizzazione possibili forme di collaborazione instaurabili tra enti locali e cittadini per lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività di interesse generale a favore della comunità di Brescia

L. Quadro sul volontariato (L.266/1991)

Art.2 (definizione attività di volontariato) “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”

Art. 7 (compiti delle P.A) possibilità che Stato, regioni, province autonome ed **enti locali e gli altri enti pubblici possano stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le organizzazioni di volontariato** iscritte da almeno sei mesi nei registri generali regionali.

L'impianto normativo di cui sopra risulta ora «rinsaldato» dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117). L'art. 56 conferma che le P.A.: *“possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”*

L'art. 55 prevede che le P.A. assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore anche nelle fasi di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di interesse generale

Relazione collaborativa e previsioni normative

Interventi legislatore ordinario

il TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) **ha previsto che dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle rispettive formazioni sociali debbano tenere conto i comuni** e le province, **nell'assolvimento delle loro funzioni** (art. 3, comma 5)

la legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328 (sui servizi sociali) **disegna un vero e proprio impianto collaborativo tra enti locali**, regioni e Stato, **da una parte, e mondo del Terzo settore, dall'altra** (art. 1, comma 4)

Altri interventi legislativi di carattere puntuale o settoriale:

art. 15, d.lgs. n. 228/2001, contenente previsioni dirette a favorire l'apporto di soggetti esterni alla P.A., sia ai fini della manutenzione del territorio in contesti agrari, forestali e rurali, sia per il tramite di convenzioni tra p. a. e imprenditori agricoli;





Interventi legislatore ordinario

art. 12, d.l. n. 90/2014: previste **misure per stimolare la partecipazione attiva alla vita degli enti locali, a favore di Comuni e altri enti locali, di particolari categorie di soggetti** (beneficiari di ammortizzatori e altre forme di integrazione e sostegno al reddito e **richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno**) mediante l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli Infortuni per il coinvolgimento di tali soggetti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale

il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (art. 24) aveva previsto la **possibilità per cittadini, singoli e associati, di presentare progetti per interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e, in genere, valorizzazione di una zona del territorio urbano o extraurbano, a fronte dei quali i Comuni avrebbero potuto deliberare riduzioni o esenzioni di tributi**

(disposizione ora abrogata dal D.lgs. 50/2016)

(D.LGS.
50/2016)

Interventi legislatore ordinario

Limiti di
intervento?

nel Titolo dedicato alle forme di partenariato pubblico privato sono introdotte due previsioni.

L'art. 189, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, a sua volta, contempla due ipotesi di intervento attivo da parte della cittadinanza.

1) (art. 189, comma 1) prevede che la manutenzione delle aree verdi urbane e degli immobili di origine rurale, adibiti ad attività collettive sociali e culturali di quartiere (no immobili a uso scolastico e sportivo), possa essere affidata a cittadini residenti, costituiti in consorzio, eventualmente incentivati, da parte di regioni e comuni, mediante riduzione dei tributi propri

2) la possibilità che gruppi di cittadini organizzati formulino, all'ente locale territoriale competente, proposte operative di pronta realizzabilità concernenti opere di interesse locale.

L'art. 190 disciplina, invece, il c.d. “baratto amministrativo”, un contratto di partenariato sociale, tra enti territoriali e cittadini, singoli o associati, avente ad oggetto un progetto riguardante la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento o la valorizzazione (mediante iniziative culturali di vario genere) di aree verdi, piazze o strade oppure interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Dalla natura contrattuale del baratto amministrativo discende che, in relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione

Dall'analisi delle norme emanate dal legislatore ordinario sono emersi i seguenti tratti distintivi: **prevalente destinazione delle attività individuate** (manutenzione dell'integrità ambientale, sia essa urbana o rurale, del territorio)

Sul piano strettamente giuridico: in nessuna ipotesi è contemplato l'apporto da parte di singoli cittadini, con mero spirito di liberalità (solo in riduzione di tributi).

Le relazioni instaurabili tra enti locali e "volontari" sono condizionate dall'interposizione, tra questi ultimi e l'ente, di un soggetto collettivo (l'organizzazione di volontariato, il consorzio, la cooperativa)

dalla presenza di un elemento di corrispettività a fronte dell'attività svolta a favore della collettività (sotto forma di riduzioni o esenzioni tributarie)

Disposizioni legislative **e possibilità diretta attuazione del principio di sussidiarietà da parte dei Comuni**

?

A fronte di casistiche ben individuate dal legislatore ordinario ci si è posti le domande: 1) se il principio di sussidiarietà orizzontale si potesse prestare ad essere applicato in assenza di norme di legge, anche oltre i casi contemplati dal legislatore stesso; 2) fosse possibile considerare l'apporto di singoli cittadini con mero spirito di liberalità

Le risposte a cui si è pervenuti...

Possibilità di adozione di un regolamento comunale

le norme costituzionali di principio (quale il principio di sussidiarietà) **sono** (nei limiti del possibile) applicabili direttamente dagli enti, anche in mancanza di una interposizione legislativa, in quanto le stesse vincolano l'esercizio della funzione amministrativa nell'ambito del margine di discrezionalità spettante alle autorità pubbliche

Il principio di sussidiarietà opera alla pari di altri principi costituzionali che regolano l'attività della P.A., quali i principi di legalità, imparzialità e buon andamento

la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva, può essere esercitata dai Comuni con modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell'autonomia regolamentare concessa dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione.





Le risposte a cui si è pervenuti...

partecipazione anche dei singoli cittadini

?

Nel periodo di approvazione del regolamento comunale «Sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani» (Delibera C.C. n. 78 in data 28.7.2016), pareri della Corte dei Conti (Sezioni regionali lombarda, (delibera 11/5/2015, n. 192) veneta(313/2016/PAR) toscana,(141/2016PAR) e post regolamento, Sez. piemontese(126/2017 PAR) non favorevoli

La collaborazione tra enti territoriali e volontari può avvenire solo per il tramite di un soggetto collettivo (l'organizzazione di volontariato). **Si garantisce così che lo “svolgimento dell'attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell'assenza anche indiretta di fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell'assoluta e completa gratuità”**. Il filtro dell'organizzazione di volontariato vale ad evitare l'elusione dei principi che devono governare tanto la fase di instaurazione di un qualsivoglia rapporto di lavoro con la p.a. (l'espletamento di pubblico concorso), quanto l'utilizzazione del personale (nel rigoroso rispetto dei contratti collettivi di lavoro). **Si evita l'onere della copertura assicurativa a carico dell'ente a cui è rivolta la prestazione .**

Scelta regolamentare del Comune di Brescia: **prevedere comunque la possibilità di collaborazione del singolo** ma in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Scelta dettata anche da difficoltà nell'organizzazione delle attività dei singoli

Successivamente:

Corte dei Conti, Sezione FRIULI V. G. nel 2017 **dissente da pareri precedenti** e rimette gli atti al Presidente che rinvia l'esame della questione a

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n.
26/SEZAUT/2017/QMIG.

CON PRONUNCIAMENTO FAVOREVOLE

Non sussistono preclusioni a che singoli volontari scelgano di porre *“il proprio tempo e le proprie capacità”* al servizio di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale (**assunto rinvenibile nell'art. 17, co.2, del d.lgs. n. 117/2017**, il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, **anche** per il tramite di un ente del Terzo settore...»). L'ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, (comma 315 della legge n. 208/2015)

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n.
26/SEZAUT/2017/QMIG

Il Comune favorisce le forme di collaborazione e di assunzione di responsabilità *attraverso*:

- **il riconoscimento dell'autonomia** dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
- **la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza** affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegua utilità generali;
- **la individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini;**
- **la creazione dei presupposti economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del tempo.**

La copertura assicurativa dei volontari è ora regolata dall'art. 18 del Codice, il quale, in linea con gli artt. 4 e 7 della legge n. 266/1991, stabilisce che *«gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ...*

E' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico della p.a. con cui è stipulata la convenzione».



REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Delibera C.C. n. 78 del 28/7/2016

disciplina le forme di collaborazione tra i **cittadini attivi** e l'Amministrazione mediante i c.d. «*patti di collaborazione*»

Definizioni: **beni comuni**

beni, materiali, immateriali e digitali, che i **cittadini e l'Amministrazione riconoscono** anche attraverso procedure partecipative **essere funzionali** all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale, generale e di specifiche categorie di cittadini nonché all'interesse delle generazioni future, **impegnandosi di conseguenza a garantirne e migliorarne la fruizione collettiva** e a condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione



Cittadini attivi i soggetti, singoli, associati, e comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani; soggetti di natura imprenditoriale, solo a condizione che non ricavano **vantaggi economici** diretti o indiretti neppure nella forma di sponsorizzazione, e con soli scopi di liberalità o volontariato

Quali beni ? Quale oggetto?



Beni immateriali: lezioni occasionali di insegnanti in pensione nelle biblioteche, aperture straordinarie di biblioteche di quartiere; attività culturali

Beni materiali: dall'aiuola, la panchina e il giardinetto di quartiere a immobili e aree vaste comunali

Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;


Gestione condivisa: programma di interventi di cura dei beni, svolto **congiuntamente** da Cittadini Attivi e Amministrazione con caratteri di inclusività ed integrazione finalizzato al miglioramento della fruizione collettiva

Rigenerazione: programma, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione

IL REGOLAMENTO

Oggetto dei patti

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- 
- a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente;
 - g) promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi;
 - h) promozione della creatività urbana e della cultura;
 - i) promozione dell'innovazione digitale.

I patti di collaborazione

Sono il **cuore** del Regolamento, lo **strumento giuridico** che **trasforma le capacità degli abitanti** di una città in **interventi di cura dei beni comuni** che **migliorano la vita loro e di tutti gli altri abitanti.**

Si tratta di **accordi scritti** attraverso i quali il Comune e i cittadini attivi **definiscono** concordemente **tutti gli aspetti relativi agli interventi** di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani

A seguito di :

Proposta di collaborazione: manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, purché non sostitutiva di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

Proposte di collaborazione

Elementi da valutare

Sostenibilità:

l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, **verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici** e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

Pubblicità e trasparenza:

l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, **delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti;**

Fruibilità collettiva del bene

La proposta non deve comportare limiti alla fruibilità collettiva del bene

Proporzionalità

Occorre **commisurare le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti con gli adempimenti amministrativi, le Garanzie, i requisiti e gli standard di qualità richiesti** e presenti nella proposta,

no interessi specifici o di parte: **la proposta deve essere orientata a “promuovere risposte ai bisogni delle persone”, finalizzata cioè a soddisfare i bisogni altrui mediante attività operative di carattere sociale, non industriale o commerciale**, che vadano a beneficio “della comunità e del bene comune”;

Come procedere...

Verificati dal Dirigente competente (anche in base all'oggetto del patto) il rispetto del Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché **la fattibilità tecnica e ricevuti dalla Giunta gli indirizzi di dettaglio** e la verifica della coerenza della proposta di patto con la programmazione dell'ente

La proposta di patto è pubblicata, a cura del Dirigente sul sito dell'ente

anche **al fine di acquisire**, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, **osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti** o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, **oppure** ulteriori contributi o apporti.

Nel caso di proposte alternative, relative allo stesso bene **il Dirigente** competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, **avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile alla formulazione di una proposta condivisa** o ricorrere alla consultazione pubblica per far emergere altre idee e progettualità (ai sensi dell'art. 9).

Contenuti del patto di collaborazione

in base alla natura del bene, al grado di complessità degli interventi concordati

gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;

obiettivi e oggetto

durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

modalità di azione, il ruolo ed i **reciproci impegni**, anche economici, dei soggetti coinvolti, **i requisiti** e i limiti di intervento;

modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è in grado di generare

eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) **e di partecipazione** (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive, consultazioni)

caratteristiche delle coperture assicurative

eventuale affiancamento di personale comunale nei confronti dei cittadini, vigilanza sull'andamento della collaborazione;

reciproche responsabilità anche in relazione a norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività

gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione

Tipologia di patti di collaborazione

Semplice

Con una sola associazione e **riguardanti collaborazioni «ordinarie»**

(es. piccole manutenzioni) preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili in date situazioni

interventi di “bricolage civico”, di manutenzione ordinaria volta a rendere più vivibile e più bello uno spazio pubblico

Complesso

Quando è necessario che intervengano più formazioni sociali attive **che richiedono strumenti di coordinamento e governo (cabina di regia, comitato di indirizzo)** per la complessità dell'attività da realizzare, anche in ragione del bene comune da, **cogestire, rigenerare (es. per interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela)**

I CONTENUTI

dei patti di collaborazione

Forme di sostegno del Comune

Divulgazione, monitoraggio e rendicontazione

pubblicità al patto

Reportistica

Verifiche del Comune in merito agli impegni del Patto

Affiancamento di personale del Comune

Patto semplice

ESEMPI

Cura occasionale

D dignità e lavoro



**Progetto sociale di carteggiatura e riverniciatura di oltre 80
panchine e tavoli da pic-nic nei parchi cittadini**

Siglato il 17 novembre 2016

COMUNE DI BRESCIA
Settore Verde, parchi e Reticolo Idrico



ESEMPI



Servizi per la disabilità



Progetto Manutenzione del parco “La Rosa Blu” di via Nullo
Siglato il 18 maggio 2017

AMBITI DI INTERVENTO

Il Parco delle Colline di Brescia

Circa 60 ettari di aree boscate collinari
di proprietà comunale



Monte Maddalena
Loc. Cornalino



ESEMPI



**Progetto gestione condivisa locali accessori ex polveriera ed
aree limitrofe nel Parco delle Colline**

Siglato il 28 agosto 2017

ESEMPI

ASILO NOTTURNO FATEBENEFRAPELLI ONLUS



I protagonisti dell'accordo che darà nuova luce all'ex area militare

**Progetto interventi di piccola manutenzione e di pulizia nella ex
polveriera di Mompiano ad opera dei richiedenti asilo**

Siglato il 6 settembre 2017

Esempio di patto «complesso»

Palazzo Martinengo Colleoni –
Mo.Ca
Via Moretto 78, Brescia

SEDE EX TRIBUNALE , prima in disuso



Riaperto temporaneamente per
«FUORI EXPO»

**Rischiava di tornare in disuso
con conseguente deperimento
e decremento del valore
economico, oltre alla perdita
di vitalità della zona
circostante**

**SOGGETTI PARTECIPANTI
ALL'ACCORDO:**

**Comune di Brescia,
Brescia Infrastrutture srl,
Fondazione ASM,
Confederazione Nazionale
Artigianato Sezione di Brescia,
Confartigianato Imprese Brescia
e Lombardia Orientale,
Associazione Artigiani di Brescia
e Provincia,
Assopadana Brescia,
Residenza Idra,
Associazione Museo della
Fotografia Italiana,**

.....«risulta opportuno e necessario nel contempo nel perseguire interesse pubblico generale non disperdere le sinergie sviluppatesi in occasione del Fuori EXPO, in particolare con alcuni partner coinvolti “nel sistema Brescia”, convinti che insieme si possa predisporre un progetto che non solo valorizzi la città ed il territorio bresciano ma promuova e sviluppi nuove idee di impresa a sostegno dei giovani e per attività di start up, di sperimentazione e progetti innovatori nel campo della cultura e dell'arte;

-che tali scopi sono condivisi dai partner che aderiscono a vario titolo al presente accordo, e ciascuno nel proprio ben definito ruolo ed impegno organizzativo e finanziario;

COMITATO DI COORDINAMENTO: supervisione delle attività e loro avanzamento; definizione di indirizzi al soggetto attuatore (BS INFRASTRUTTURE); pianificazione dei progetti di rete tra gli attori del presente accordo - valutazione di iniziative proposte da soggetti esterni purché fortemente connesse all'oggetto del presente accordo.

Accordo di valorizzazione per lo sviluppo di attività di start up, innovazione, creatività e cultura nel Palazzo Martinengo Colleoni e creazione dell'“Incubatore per l'innovazione della impresa e della cultura”

(Dopo il patto)

incubatore per l'innovazione impresa e cultura”.

MO.CA Centro per le nuove culture- E' stato riportato in vita un bene come l'Ex Tribunale, dedicandolo ad attività legate alla promozione delle “Nuove Culture”.

Un luogo “ecosistema/incubatore” che riunisce attività di progettazione legate all'innovazione e alla ricerca di nuove idee d'impresa legate alla moda, al design e all'architettura;

un teatro che produce drammaturgia contemporanea e ospita esperienze analoghe provenienti dal panorama teatrale internazionale;

un centro per la fotografia contemporanea;

realità di volontariato per la cultura;

disponibilità di sale da dedicare alle attività di divulgazione verbale, musicale e visiva.

Il Parco delle cave

Con deliberazione del C.C. di Brescia n.35 del 16 aprile 2018 è stato istituito il Parco Locale di Interesse Sovra comunale delle cave di Buffalora e San Polo.

Il PLIS è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 97 del 8 maggio 2018



*Il **PLIS** riguarda aree verdi urbane finalizzate a favorire la conservazione della biodiversità, la tutela di aree di valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati*

***Le finalità dei PLIS:** realizzare i parchi territoriali di area vasta, a scala metropolitana; mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali; tutelare i paesaggi; conservare i territori prossimi ai corpi idrici; promuovere attività didattiche finalizzate alla conoscenza, coltivazione, cura di aree verdi*

Il parco delle cave

La superficie complessiva del Parco è, in parte, costituita da laghi di falda, generati dall'attività estrattiva,

La presenza dei laghi, rappresenta un elemento di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio che nel tempo potrà assumere la connotazione di una vera e propria "oasi" per la fauna e la flora, ma anche per la fruizione nel tempo libero delle persone.

Quattro dei sei laghi più estesi, sono di proprietà di proprietà comunale. Gli altri due hanno una servitù per l'uso pubblico.

Il PGT del Comune di Brescia ha recepito l'indicazione del progetto partecipato "Segni sull'acqua", condotto tra 2014 e il 2015 che privilegia una vocazione naturalistica, ricreativa, didattica e sportiva leggera.



interessa pressoché tutte le aree del territorio comunale allo stato naturale o agricolo della zona sud-est della Città, a partire dal Parco agricolo di San Polo fino alle aree agricole a confine con Borgosatollo e San Zeno a sud e Rezzato e Castenedolo ad est.

Il parco delle cave

ulteriore patto complesso in itinere

L'amministrazione ritiene necessario, nel perseguire l'interesse pubblico generale, non disperdere le sinergie sviluppatesi in occasione della progettazione partecipata "Segni sull'acqua" e delle iniziative che svolte con i partner coinvolti nel progetto "Un cuore blu in città" convinti che insieme si possa predisporre un progetto che contribuisca a rendere fruibile, valorizzare e promuovere il Parco delle cave

Valorizzazione collaborazione con associazioni e soggetti che hanno partecipato alla progettazione...ma non solo

A ciascuna associazione un'attività di volontariato mediante **singolo patto di collaborazione riguardante il parco**

Struttura del patto

Enti, Associazioni e Privati aderiranno al patto complesso mediante apporti contributivi e/o mediante svolgimento di attività/sviluppo di progetti purché inerenti alle tematiche di cui al presente accordo e mediante intesa tra le parti sancita da uno specifico **patto di collaborazione dedicato**.

Finalità del patto

con l'accordo in questione si intende:

- Promuovere la conoscenza delle ricchezze naturalistiche presenti nel parco anche con la messa in atto di studi specifici ad essa dedicati e loro monitoraggio;
- **Valorizzare le caratteristiche dell'area, dei suoi percorsi e dei suoi specchi d'acqua, anche con interventi di manutenzione, tutela delle specie faunistiche, arboree ed erbacee presenti;**
- **Coordinare le iniziative ricreative e sportive da svolgere nel Parco purché compatibili con la vocazione naturalistica dell'area;**
- **Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo ambientale affinché sappiano trasmettere l'amore per la natura e la difesa dell'ambiente** come un bene per la persona ed un valore sociale;
- **Porsi come punto di riferimento accessibile anche a persone in stato di fragilità o con disabilità, affinché possano trovare nel parco e nei suoi percorsi un ambiente ricreativo e di sollievo;**
- Ampliare la conoscenza del parco e della difesa dell'ambiente, attraverso iniziative di comunicazione nonché contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Promuovere piccole attività economiche, compatibili con l'area naturalistica e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, che consentano di far vivere il parco e che offrano servizi.

Impegni del Comune e comitato di coordinamento

Impegni del Comune

mette a disposizione l'area del Parco per lo svolgimento delle attività previste nell'accordo;

s'impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del Parco, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

s'impegna inoltre nella copertura economica delle eventuali utenze riferibili all'utilizzo dell'area (energia, acqua);

Spetta al Comune la copertura assicurativa globale per eventuali danni all'area ed estende i benefici del proprio contratto assicurativo a tutti i soggetti dell'accordo, escludendoli da ogni possibile diritto di rivalsa assicurativa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile;

assume la gestione amministrativa e tecnica del Parco individuando nel Dirigente del Settore Verde, il responsabile per l'attuazione dell'accordo

stipula con i singoli aderenti all'accordo appositi patti di collaborazione per la gestione di singole attività di valorizzazione dell'area siano esse sportive, ludiche, didattiche, di piccole attività di manutenzione, di salvaguardia di specie arboree/faunistiche.

Partecipanti e comitato

3 Consigli di Quartiere; Consulta dell'ambiente che collabora all'attuazione delle iniziative di valorizzazione dell'area; **Soggetti privati/ imprenditori** (che erogano contributo a titolo di liberalità)

Associazioni che partecipano al progetto mediante le attività previste nei singoli patti di collaborazione e per lo svolgimento delle iniziative di valorizzazione del parco programmate dal **Comitato di Coordinamento** che pianifica i progetti di rete tra gli attori del presente accordo

Composto da 5 membri (un rappresentante per ogni tipologia di soggetto giuridico partecip.)